

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Lara Filippini per la modifica della legge sull'organizzazione giudiziaria: base legale per i diritti di firma nel Tribunale di appello

del 18 febbraio 2020

Gli ultimi 15 anni sono stati intensi dal profilo legislativo in materia di organizzazione giudiziaria e procedura. Da un ambito completamente cantonale, si è passati a una sostanziale federalizzazione del settore. Dal 2009 la legge sul Tribunale federale (LTF) ha imposto nel diritto pubblico l'istituzione di almeno un'autorità di ricorso giudiziaria e indipendente (tanto che nel 2013 il Gran Consiglio ha promulgato una nuova LPAm). Nel 2011 invece il CPC e il CPP hanno mandato "in pensione" i Codici ticinesi di procedura civile e penale. Il Gran Consiglio con un gran lavoro ha emanato le relative norme di applicazione. Tuttavia, è possibile che alcuni dettagli siano sfuggiti.

Il Tribunale federale nella sentenza 8C_260/2018 del 12 giugno 2018 ha provveduto a un esame dettagliato del diritto ticinese, mettendo in luce che, diversamente dal diritto federale, "non sembra fornire indicazioni esplicite" sulle modalità di firma (consid. 4.3). L'Alta Corte ha riferito per il Tribunale di appello dell' "assenza di una disciplina unitaria". In alcuni casi la sentenza del Tribunale di appello è firmata dal presidente con il giurista, in altri dal segretario amministrativo. Il Tribunale federale rileva ancora che "non si può negare che nell'intero Tribunale di appello nel tempo vi è sempre stata una maggiore importanza del ruolo del vicecancelliere nell'emanazione delle decisioni, rispetto a quella del segretario amministrativo (non giurista)" (consid. 5.1). La Suprema Corte federale tenta di dare una spiegazione a questa tendenza, rinviando all'ormai abrogato Codice di procedura civile ticinese, che all'art. 285 parlava del presidente e del segretario (consid. 5.2). È interessante rilevare che lo stesso Tribunale federale afferma che i diritti di firma, anche in presenza dei Codici federali, sono rimasti riservati al diritto cantonale (consid. 4.4 con riferimento). Delicatamente l'Alta Corte, dopo questa analisi insolitamente lunga del diritto cantonale (il Tribunale federale è deputato all'uniforme interpretazione del diritto federale e non a quella del diritto cantonale), invita implicitamente il legislatore a chiarire la situazione. Questa iniziativa vuole quindi colmare questa lacuna.

La proposta di legge si limita a codificare la prassi attualmente vigente in quasi tutte le Camere del Tribunale di appello. Il vicecancelliere firma con il presidente le sentenze finali, mentre i decreti cautelari sono firmati dal solo giudice unico. Vista l'evoluzione nel tempo (aumento dei vicecancellieri a svariate decine) e tenuto conto che il CPP parla di "cancelliere", si propone di nominare e aggiornare la funzione in "cancellieri". L'attuale Cancelliera diventa quindi Segretaria generale. Anche per tenere conto dell'importanza di queste mansioni nel Tribunale si giustifica, come a livello federale, di creare per lo meno una base legale essenziale nella LOG e non solo a livello regolamentare. Informalmente è stato possibile sapere che oggi sia la Cancelliera sia i vicecancellieri non rilasciano alcuna dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi. A parere degli iniziativaisti, proprio perché si tratta di personale qualificato e a stretto contatto con i giudici (tanto che figurano sulle sentenze), anch'essi devono dichiarare fedeltà in seduta pubblica (infatti non possono essere trattati alla stregua di personale subalterno). Dato che il diritto di firma tocca tutto il Tribunale di appello le relative normative sono introdotte nella LOG.

È oltretutto corretto stabilire un diritto di firma per delega della Cancelleria per i decreti interlocutori standard, come richiesta della risposta, di anticipo spese ecc. (già oggi praticato, ma senza alcuna base legale). Ci si ispira alle analoghe norme del Tribunale federale. Le norme specifiche di legge sono nell'allegato.

Disegno di legge

LEGGE

sull'organizzazione giudiziaria; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

vista l'iniziativa parlamentare elaborata 18 febbraio 2020 di Lara Filippini;
visto il messaggio ...
visto il rapporto ...

d e c r e t a :

I.

La Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 177.100) è modificata come segue:

Art. 47a

Cancellieri

¹I cancellieri partecipano all'istruzione e al giudizio delle cause. Hanno voto consultivo.

²Elaborano rapporti sotto la responsabilità di un giudice e redigono le sentenze del Tribunale di appello.

³Adempiono gli altri compiti che il regolamento affida loro.

⁴I cancellieri assumono la carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi, firmando l'attestato che viene loro consegnato dal presidente della Camera a cui sono assegnati.

Art. 47b

Segretariato generale

¹Il segretario generale dirige:

- a) l'amministrazione del Tribunale;
- b) il segretariato della Seduta plenaria e della Commissione amministrativa.

²Il segretario generale assume la carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi, firmando l'attestato che gli viene consegnato dal presidente del Tribunale di appello.

Art. 47c

Firma a) In generale

¹Il presidente del Tribunale di appello e il segretario generale firmano congiuntamente negli affari che rientrano nella competenza della Seduta plenaria o della Commissione amministrativa.

²Il presidente del Tribunale di appello firma da solo negli affari di sua esclusiva competenza.

³In affari amministrativi che sono attribuiti al segretariato generale per disbrigo, il segretario generale firma da solo.

⁴Egli può delegare la facoltà di firma per determinati affari ad altre persone.

Art. 47d

b) delle sentenze e sostituzione

¹Le sentenze e i dispositivi di sentenza vengono firmati:

- a) dal presidente della Camera o dal giudice che ha presieduto il collegio giudicante; e
- b) dal cancelliere.

²In caso di notifica elettronica di sentenze e dispositivi nonché di decreti controfirmati dal cancelliere, questi ne firma la versione elettronica.

³Gli altri decreti e la corrispondenza possono essere firmati manualmente ed elettronicamente dal personale di cancelleria su mandato della presidenza di corte o del giudice delegato.

⁴In caso di impedimento firmano, il vicepresidente, subordinatamente il membro del collegio giudicante con la maggiore anzianità di servizio e il cancelliere con diritto di rappresentanza.

⁵In presenza di venti o più partecipanti alla procedura, le sentenze, i dispositivi e i decreti che devono essere firmati anche dal cancelliere possono essere notificati tramite invio di una copia da questi legalizzata. L'originale è firmato conformemente ai capoversi precedenti e archiviato presso il Tribunale di appello.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino delle leggi ed entra in vigore immediatamente.